

DOSSIER

VOLUNTARY DISCLOSURE 2 TRA LIMITI E OPPORTUNITÀ

DOSSIER

La Voluntary disclosure 2 tra limiti e opportunità

DI FEDERICA CHIEZZI

Con la seconda edizione si prospetta un gettito inferiore rispetto alla Vd1. Delle previsioni e delle differenze tra le due edizioni ne parlano a *Legal* alcuni esperti fiscalisti e penalisti.

Il 124 novembre 2016 è stato convertito in legge il Decreto n. 193 del 22 ottobre 2016 che ha predisposto la riapertura dei termini della voluntary disclosure, la norma che dal 2014 ha permesso ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, relativamente a beni e attività non dichiarate

e detenute all'estero. La Vd1 ha portato alle Casse dello Stato più di 4 miliardi di gettito. Con la seconda edizione del provvedimento sarà possibile presentare l'istanza di adesione fino al 31 luglio 2017, mentre per integrare la documentazione e fornire le informazioni aggiuntive ci sarà tempo fino al 30 settembre

2017. Un ulteriore passo avanti, questo, per raggiungere la tanto auspicata trasparenza fiscale internazionale e combattere l'evasione. *Legal* ha intervistato alcuni esperti di diritto tributario e penale per sviscerare le novità della voluntary disclosure 2.0 (Vd2) e le differenze rispetto alla precedente versione, le


criticità e le prospettive di gettito per questa seconda tornata.

Come nasce la Vd2 La Vd2 rappresenta la prosecuzione politica e legislativa del disegno avviato con l'approvazione della legge sulla collaborazione volontaria nel 2014. Alla base della riapertura dei termini, c'è la constatazione che esistono ancora patrimoni detenuti all'estero da residenti italiani in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Secondo **Vincenzo José Cavallaro** di Stufano Gigantino Cavallaro e associati «la voluntary disclosure 2.0 rappresenta una occasione di pacificazione fiscale per quanti hanno pensato, a torto, di non aderire alla prima fase della collaborazione volontaria utilizzando escamotage come fittizi trasferimenti di residenza all'estero. A queste valutazioni di natura pragmatica, si aggiunge la sempre più avvertita esigenza di dotare l'ordinamento di strumenti di regolarizzazione permanente che siano assistiti da cause della esclusione della punibilità per i reati tributari. Il ravvedimento operoso non risponde ancora a questa esigenza. Ecco perché c'era la necessità di una nuova voluntary disclosure».



PACIFICAZIONE FISCALE

«La Vd2 è un'occasione di pacificazione fiscale per chi non ha aderito alla prima fase della collaborazione volontaria», afferma Vincenzo José Cavallaro di Stufano Gigantino Cavallaro e associati



«La scelta del legislatore» afferma **Giorgio Perroni** di Perroni e Associati «si inserisce nel programma di lotta all'evasione che, nel 2016, ha determinato l'ingresso nelle casse dello Stato di ben 19 miliardi di euro, con un incremento record del 28% rispetto al gettito del 2015. All'interno dei 13.7 miliardi di introito derivante dai "versamenti diretti", la procedura di voluntary disclosure ha avuto un peso notevole, come emerge anche dal Bollettino "Entrate Tributarie Gennaio-Dicembre 2016". La misura, già nel 2015 (anno di avviamento e definizione delle procedure per il suo svolgimento), aveva fatto registrare versamenti per un valore complessivo di 212 milioni di euro, mentre, nell'anno 2016, i versamenti sono aumentati addirittura fino

a 4.1 miliardi di euro, con un incremento pari a 3.8 miliardi di euro. Secondo il Dipartimento delle Finanze, l'operazione di rientro dei capitali, nel 2016, avrebbe inciso per circa un punto percentuale sull'incremento complessivo delle entrate (pari al 3.3% rispetto all'anno 2015)». Che la riapertura dei termini sia legata, in primo luogo a esigenze di gettito e di lotta all'evasione, ne è convinto anche **Roberto Pisano** di Studio legale Pisano: «L'intento più importante sembra essere quello di proseguire nella strategia che aveva caratterizzato l'originaria procedura di Vd: da un lato, un contrasto sempre più incisivo all'evasione fiscale internazionale, mediante l'ampliamento della rete di accordi internazionali in materia di scambio di informazioni, anche con Paesi tradizionalmente non cooperativi, e mediante il rafforzamento della risposta penale, con l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio; dall'altro lato, l'opportunità offerta ai contribuenti infedeli, in un mutato scenario in cui i rischi di essere scoperti e l'eventuale conseguente carico sanzionatorio (tributario e penale) sono aumentati esponenzialmente, di reputare più conveniente la procedura di regolarizzazione».

Chi può aderire La legge prevede che possono accedere alla procedura tutti i contribuenti che, alla data del 30 settembre 2016, detengono capitali all'estero, direttamente o indirettamente, e non li hanno dichiarati al Fisco con la prima edizione. «La richiesta di adesione alla Vd2» spiega **Chiara Padovani** dello Studio Padovani «può essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, pur detenendo investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria (od essendone gli effettivi titolari) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, non li abbiano dichiarati (cosiddetta voluntary disclosure internazionale). L'istanza può inoltre essere presentata nell'ambito della cosiddetta voluntary disclosure nazionale, ossia dai contribuenti non destinatari di obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale

ma che vogliono definire violazioni connes-

se agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e di contributi, nonché quelle concernenti la dichiarazione dei sostituti d'imposta». Come aggiunge Cavallaro, «la platea dei soggetti che possono accedere alla procedura è estesa poi anche ai soggetti diversi dai destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, come le società italiane, nonché ai destinatari di tali obblighi che vi abbiano adempiuto correttamente, per la regolarizzazione di violazioni dichiarative interne».

Nuovi reati penali La voluntary disclosure, in entrambi le sue edizioni, ha dei risvolti sia di natura fiscale che penale. Le differenze, dal punto di vista penale, sono minime: con la Vd2 vengono confermati i benefici di cui hanno goduto coloro che hanno aderito alla Vd1. Come sostiene **Giuseppe Fornari** di Fornari e Associati «con l'intervento del 2016 il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina introdotta con la legge n. 186/2014. Permangono, quindi, le serie criticità della precedente disciplina, alcune delle quali avrebbero potuto, ed anzi dovuto, essere affrontate dal legislatore. Penso al tema dei reati per i quali è prevista la non punibilità, alla difficoltà di accertare l'esistenza della causa ostativa della formale conoscenza di un procedimento penale, ed ancora al contenuto lacunoso del reato di "esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero"». La nuova normativa introduce un nuovo reato, quello di Emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali il quale, come dice Giorgio Perroni, prevede che «chiunque si avvale fraudolentemente della procedura di voluntary disclosure al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante proveniente da reati diversi da quelli coperti dalla causa di esclusione della punibilità, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni». «Un nuovo reato con forte valenza simbolica» lo definisce Fornari «finalizzato a scoraggiare, soprattutto con riferimento al contante, un effetto-lavatrice, di cui si era molto discusso

nel corso dell'anno passato». «Rispetto alla prima voluntary» aggiunge Perroni «si assiste ad un inasprimento dell'apparato sanzionatorio connesso alla corretta esecuzione degli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della "collaborazione". Ovviamente, è appena il caso di chiarire che questo nuovo delitto, in base al principio di legalità, potrà essere contestato solo in relazione ai contribuenti che intendano aderire alla Vd2 e non certamente a coloro che si sono avvalsi della prima».

Cause ostative Esistono anche delle



1.6 MILIARDI DI GETTITO

«La Legge di Bilancio 2017 quantifica in 1.6 miliardi di euro gli ulteriori gettiti che dovrebbero derivare dalla voluntary bis», specifica Giorgio Perroni di Perroni e Associati



RICHIAMARE LA DISCIPLINA

«Con l'intervento del 2016 il legislatore ha richiamato la disciplina introdotta con la legge n. 186/2014», afferma Giuseppe Fornari di Fornari e Associati»



CONTANTI E VALORI AL PORTATORE

Secondo Stefano Loconte di Loconte & partners particolare attenzione dev'essere posta nei casi in cui vengono fatti emergere contanti e valori al portatore

cause ostative che impediscono a un soggetto di aderire alla Vd2. «Non possano accedere alla Vd2 coloro i quali abbiano già avuto formale conoscenza dell'avvio di un procedimento penale relativo all'ambito oggettivo di applicazione della procedura de qua» dice Padovani, che aggiunge «un soggetto può divenire formalmente edotto dell'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti o a seguito del rilascio della certificazione prevista dall'art. 335 del codice di procedura penale, ovvero perché egli stesso riceva una notifica di esecuzione, da parte della Polizia Giudiziaria, di sua iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, di determinati atti di indagine quali, tipicamente, verifiche fiscali, ispezioni, perquisizioni e sequestri; ma anche l'avviso a presentarsi per essere sottoposto ad interrogatorio e l'esecuzione di misure cautelari. Tanto i predetti atti investigativi quanto la certificazione ai sensi dell'art. 335 c.p.p., infatti, prevedono l'indicazione, anche se in forma sintetica, dell'addebito provvisorio mosso dall'Accusa nell'ambito del procedimento penale, cosicché il soggetto viene posto in condizioni di comprendere se l'indagine penale riguardi l'ambito oggettivo di applicazione della Vd2».

Regolarizzazione del contante e cassette di sicurezza Come già anticipato, la Vd2 permette di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, «conseguentemente» come sostiene **Stefano Loconte** di Loconte & partners «il soggetto che intende aderire dovrà regolarizzare un maggior numero di anni e sarà quindi

tenuto ad affrontare un costo fiscale maggiore». Tra le differenze riportate nella nuova disciplina rispetto alla precedente, dal punto di vista fiscale, Loconte pone l'accento sulla previsione di una procedura ad hoc per l'emersione del contante o valori al portatore detenuti all'interno di eventuali cassette di sicurezza. In realtà, a detta di Cavallaro, già prima dell'emanazione del D.L. n. 193/2016 si è lungamente discusso sull'opportunità di introdurre una norma che permettesse la regolarizzazione del contante: «Da un punto di vista concettuale, era stato osservato tra i tecnici che una norma ad hoc sulla regolarizzazione del contante si sarebbe scontrata con le logiche della voluntary disclosure che sono state proprie della L. n. 186/2014: nella prima fase della Vd è stato fondamentale dimostrare che il soggetto che accedeva alla procedura fosse anche il titolare effettivo delle attività oggetto di emersione. Tale dimostrazione è stata fornita all'Agenzia delle Entrate ed alle Procure della Repubblica da questa interessate nell'ambito della procedura, tramite la messa a disposizione di estratti conto, di documenti, di fatture, di contabili e questo per tutte le annualità ancora accertabili. La mole di documenti trasmessi all'Agenzia delle Entrate, ed in primis le beneficial ownership declarations, conservate dalle

banche straniere, unitamente alla estrema analiticità della ricostruzione dei presupposti d'imposta alla base della preconstituzione della provvista estera, sono state un serio argine all'utilizzo della procedura da parte di prestanome. Tale argine avrebbe rischiato di venir meno se nell'impianto normativo della Vd2 fosse stata contenuta una norma speciale sulla regolarizzazione del contante basata su meccanismi di liquidazione forfetaria (ad esempio il 35% sull'ammontare del contrante oggetto di emersione) di imposte, sanzioni ed interessi: una tale norma basata su meccanismi forfetari avrebbe sminuito l'esigenza di "storicizzare" origini e meccanismi di detenzione del denaro oggetto di emersione. Storicità invero che un estratto conto può fornire, ma che per il contante è estremamente difficile. Il Dl n. 193/2016 effettivamente sul contante richiama lo schema legale della legge n. 186/2014: (segue a pag 36)

non è passata infatti la linea di chi voleva una norma ad hoc basata su meccanismi forfetari. In una bozza del Dl n. 193/2016 circolata prima della sua emanazione era prevista una tale norma, poi espunta in sede di approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri. Il Dl n. 193/2016 non contiene dunque alcuna norma sulla forfetizzazione della tassazione del contante, mentre è rimasta solo una previsione secondo cui il contante che emerge durante la procedura si presume prodotto con redditi sottratti a tassazione negli esercizi oggetto della procedura attraverso una ripartizione paritetica tra tutti questi esercizi». La regolarizzazione riguarda anche le cassette di sicurezza. «In presenza di cassette di sicurezza e casseforti estere» spiega Cavallaro «è necessario procedere all'apertura delle stesse alla presenza di un notaio che rediga un apposito verbale nel quale provveda ad elencare tutti i beni ivi detenuti. Nel caso in cui siano detenute delle opere d'arte bisognerà procedere con la loro regolarizzazione, in quanto le opere d'arte detenute all'estero sono pacificamente considerate quali investimenti non finanziari rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale e, pertanto, devono essere inserite nel modello RW della dichiarazione annuale dei redditi. Ciò posto, ai fini della valorizzazione delle stesse il contribuente dovrà indicare il costo di acquisto; in assenza di tale dato occorrerà effettuare una perizia dell'opera d'arte in maniera tale da poter indicare il valore di mercato. Infine, per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla norma sulla Vd ed ottenere la riduzione delle sanzioni e la non applicabilità del raddoppio dei termini, occorrerà procedere con il cosiddetto "rimpatrio giuridico". In merito appare conveniente affidare un mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione ad un intermediario residente».

Normativa antiriciclaggio Nell'attuale edizione, la normativa antiriciclaggio è rimasta intatta. Come dice Fornari «con



COOPERAZIONI NON CIRCOSCRITTE

Chiara Padovani di Studio Padovani riflette sull'opportunità di introdurre forme di cooperazione volontaria non più circoscritte nel tempo



ASPETTATIVE MENO AMBIZIOSE

Roberto Pisano di Studio Legale Pisano parla di «aspettative di gettito meno ambiziose» rispetto alla Vd1

la circolare del 9 gennaio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisava che la procedura non aveva alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio e dei

connessi obblighi di collaborazione attiva, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita. Allo stesso modo, Il Dipartimento del Tesoro aveva specificato che gli obblighi antiriciclaggio si applicano nel momento in cui, con il conferimento dell'incarico al professionista, si concretizza il rapporto tra quest'ultimo e il cliente. Per tale motivo, nella diversa ipotesi in cui all'attività del professionista (limitata alla sola valutazione circa l'opportunità di accedere alla procedura di Vd) non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio». Una particolare attenzione secondo Loconte dev'essere posta nei casi in cui nella procedura di collaborazione volontaria vengono fatti emergere contanti e valori al portatore: «In tal senso il nuovo testo normativo ha portato quella che più che una modifica può essere considerata una precisazione e cioè che in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dovranno dichiarare le modalità e le circostanze che hanno portato all'acquisizione degli stessi».

Scambio di informazioni e paesi Black list L'Italia ha rafforzato in maniera considerevole la rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con la conseguenza che il contribuente che ha investimenti o attività in Paesi Black list ha oggi numerosi benefici. La Vd2, in questo, ha fatto un passo avanti rispetto alla precedente versione. «Nella prima edizione della procedura di collaborazione» afferma Loconte «sono stati previsti degli effetti premiali per la regolarizzazione delle attività detenute in Paesi black list cosiddetti "con accordo", ovvero quei Paesi che, entro il 2 marzo 2015, hanno siglato con l'Italia accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni. Questi sono stati solamente Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Le agevolazioni riguardano: la determinazione della sanzione minima per la violazione dell'obbligo di monitoraggio nella misura del 3% (anziché del 6%); la non applicazione del raddoppio dei termini per gli anni oggetto di accertamento (e conseguentemente di regolarizzazione) (segue a pag 38)

previsto dall'art. 12, co.2-bis e 2-ter, Dl 78/2009, alla presenza di determinate condizioni; la non applicazione del raddoppio delle sanzioni conseguenti dalle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi, sempre alla presenza delle medesime condizioni. Con la Vd2 vengono ampliate le maglie, in quanto vengono considerati Pae-

si Black "con accordo" tutti quei Paesi che hanno siglato accordi (inclusi i T.I.E.A.) entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016».

Esclusione di punibilità L'adesione alla procedura di Vd2 esclude la punibilità per alcuni reati. Nel dettaglio, come spiega Fornari, «l'esclusione copre i reati tributari dichiarativi e omissivi previsti dal D.lgs. n. 74/2000, ed in particolare la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4), l'omessa dichiarazione (art. 5), l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis) e l'omesso versamento di Iva (art. 10-ter)». Padovani aggiunge alle fattispecie non punibili le condotte di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché quelle di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), se realizzate in relazione ai delitti sopra citati. «Continueranno ad essere sanzionate» prosegue Padovani «le condotte di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previste dagli artt. 8, 10, 10-quater e 11 del D.lgs. 74/2000».

Accordo Italia - Svizzera Per proseguire nell'obiettivo di una sempre maggiore trasparenza fiscale, Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità competente svizzera hanno concluso un accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso "richieste di gruppo" in base all'articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera. L'accordo, in vigore dal 2 Mar-

zo 2017 «consta di cinque articoli» spiega Pisano «e delinea in particolare i requisiti per considerare ammissibili le "richieste di informazioni di gruppo" effettuate dalle autorità italiane a quelle svizzere, senza indicazione nominativa, rispetto ad una specifica categoria di contribuenti italiani, i recalcitrant account holders (contribuenti recalcitranti), come individuati in base ai criteri dell'art. 2. Si tratta, in sostanza, di quei clienti italiani di istituti finanziari svizzeri, a cui è stato richiesto dagli stessi istituti elvetici di fornire rassicurazioni sulla regolarità dei fondi ivi depositati, ma non hanno provveduto con sufficient evidence of tax compliance. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo, le autorità svizzere si impegnano a fornire alle autorità italiane, in risposta alle indicate "richieste di gruppo" gli estremi personali del contribuente italiano, i numeri dei relativi conti bancari, e i saldi di tali conti, alle date del 28 febbraio 2015, e 31 dicembre 2016». Prosegue Ca-

vallaro: «Gli accordi sullo scambio di informazioni conformi al modello di convenzione Ocse per evitare le doppie imposizioni trovano un limite nelle cosiddette fishing expedition, richieste cioè che non hanno un apparente nesso tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto. Sono fishing expedition vietate dalle convenzioni richieste tendenti per esempio a conoscere tutti i clienti di un determinato istituto di credito. La dottrina sviluppata intorno al modello Ocse, alla luce dell'approvazione nel 2012 di un nuovo commentario relativo allo specifico articolo riferito allo scambio di informazioni a domanda, ammette le richieste di gruppo, richieste riferite a contribuenti non identificati nominativamente ma che siano caratterizzati da uniforme comportamento. Le richieste di gruppo con la Svizzera sono ammesse sin dall'entrata in vigore del protocollo del 2015. Il recente accordo del 2017 specifica l'ambito di applicazione delle richieste di gruppo, chiarendo per esempio che la domanda di comunicare tutti i clienti classificati dalle banche svizzere come "recalcitranti", soggetti cioè che, nonostante l'invito a regolarizzare la propria posizione non vi abbiano provveduto, è una richiesta di gruppo ammesse. (segue a pag 42)

Un importante contributo per il successo la voluntary 2.0.»

Prospettive di gettito Mancano poco più di due mesi alla chiusura dei termini per presentare istanza di adesione a questa seconda autodenuncia volontaria e già si tirano le somme in materia di "incassi". La percezione che accomuna gli esperti del settore, è che la Vd2 non riuscirà a raggiungere i risultati di gettito "ragguardevoli" ottenuti dalla prima edizione. Come dice Loconte, «la nuova procedura non sembrerebbe che stia riscontrando il successo auspicato dal Legislatore, principalmente per due ragioni: da un lato l'impossibilità di sfruttare le agevolazioni previste per i cosiddetti Paesi black list "con accordo" da parte di soggetti che detengono le proprie attività in Paesi esteri di forte attrattiva come Dubai e Panama e, dall'altro lato, una mancata agevolazione per la regolarizzazione dei contanti detenuti in Italia di cui, invece, si era tanto vociferato prima che venisse pubblicata la norma sulla Vd2». Una significativa differenza di gettito tra i due provvedimenti è evidenziata anche da Perroni: «La prima voluntary si è rivelata un successo, con 130.000 adesioni e 4,3 miliardi di euro di gettito complessivo. L'art. 86 della Legge di Bilancio 2017 quantifica in 1,6 miliardi di euro gli ulteriori gettiti che dovrebbero derivare dalla voluntary bis, anche tenendo conto che, quale novità della nuova normativa, l'autodichiarazione di estende ora anche ai contanti e ai valori al portatore depositati all'interno delle cassette di sicurezza». Dello stesso avviso è Pisano, che parla

di «aspettative di gettito meno ambiziose» e aggiunge: «Il dato più interessante, per vero, sarà verificare se il fenomeno della regolarizzazione coinvolgerà in maniera significativa non solo la Svizzera, che ha contribuito alla originaria voluntary con il 69,63% dei capitali occulti portati ad emersione, ma anche altri Stati sino a poco tempo orsono considerati non cooperativi, i quali solo in misura marginale sono stati toccati dalla originaria voluntary (esempio, Singapore 2,26%, Liechtenstein 1,39%, Panama 0,25%, Dubai 0,17%, Isole Vergini Britanniche 0,09%, Hong Kong 0,07%)».

Vd2 ultima chiamata? Quando fu emanata la prima Vd, fu considerata l'ultima chiamata per regolarizzare i capitali. L'insediamento di una seconda edizione è stato un fatto inizialmente inaspettato. Si può, di conseguenza, pensare a una possibile estensione anche della Vd2? Gli esperti hanno mostrato delle forti perplessità a riguardo. Secondo Fornari «che la Vd2 possa essere, per il contribuente, l'ultimo treno è dovuto, soprattutto, al fatto che il mutato contesto internazionale, caratterizzato da una importante azione di contrasto ai paradisi fiscali e dalla diffusione di accordi finalizzati allo scambio automatico delle informazioni, fa sì che sia sempre più difficile per gli "irriducibili" dell'evasione trovare paradisi fiscali e bancari». Dello stesso avviso è Perroni: «Occorre tenere presente che dal 2018 si assisterà ad un drastico mutamento dello scenario internazionale, a causa dell'operatività a pieno regime degli accordi internazionali sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali, previsti dallo standard Ocse del 2014 (cosiddetto Common Reporting Standard). Oltre 90 giurisdizioni, anche quelle storicamente "opache", quali ad esempio Svizzera, Isole Cayman, Bahamas, hanno aderito allo standard globale di scambio di informazioni: di queste, 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi attuazione nel 2016 (per poi scambiare i dati nel 2017), mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018)». Padovani pone l'accento sui dati positivi relativi alle segnalazioni di voluntary disclosure e riflette sull'opportunità di introdurre forme di cooperazione volontaria non più circoscritte nel tempo: «In questo modo, infatti, non solo si aumenterebbe sensibilmente e costantemente il recupero di ingenti capitali ma, d'altro lato, si fornirebbe un importante apporto alla riduzione del carico di lavoro di autorità inquirenti ed uffici giudiziari». Infine Pisano non esclude la possibilità che futuri Governi possano fare ricorso ad una procedura di regolarizzazione sul modello della voluntary disclosure «muovendo dalla constatazione che le esigenze di gettito dello Stato italiano saranno anche in futuro assai pressanti e che l'obiettivo di uno scambio di informazioni in materia fiscale, efficiente e generalizzato su base mondiale, pur più vicino, non è ancora stato raggiunto». ♦

